

STATUTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONE INSEGNANTE

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "Professione Insegnante", con sede a Milano, autonoma, libera, indipendente, apartitica e senza fini di lucro, di seguito denominata Associazione.

Art. 2

L'Associazione ha il fine di rappresentare le istanze culturali e professionali dei "docenti" di ogni ordine e grado di istruzione della Comunità Europea, in servizio o in quiescenza.

Art. 3

L'Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare i docenti anche sul piano sindacale.

Art. 4

Possono aderire all'Associazione gli insegnanti di ogni ordine, grado, tipologia di scuola e i docenti universitari.

Art. 5

Sono ammesse "Adesioni culturali", con speciale tessera, aperte a docenti non europei e ad esponenti della società, che condividano e sostengano la linea dell'Associazione. Queste adesioni non rientrano nel novero delle iscrizioni valide per l'elezione degli Organismi Statutari interni all'Associazione.

Art. 6

Sono consentite affiliazioni di altre Associazioni professionali di soli

insegnanti, che perseguono gli stessi obiettivi.

Art. 7

L'Associazione ha concezione federalistica. Struttura primaria sono le Assemblee regionali degli iscritti.

Art. 8

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Sovranazionale degli iscritti, l'Assemblea Nazionale degli iscritti, l'Assemblea regionale degli iscritti. Ogni organo elegge il proprio Responsabile, il proprio Esecutivo e il proprio Tesoriere.

Tutti gli aderenti hanno diritto di partecipazione alle Assemblee di tutti i livelli con diritto di voto. In nessuna votazione è consentito il voto per delega.

Ad ogni livello l'Associazione si informa al principio proporzionale della rappresentanza; nelle votazioni riguardanti persone è ammessa l'espressione di una sola preferenza.

Art. 9

Nel conferimento delle cariche l'Associazione si informa ai principi della rotazione, della temporaneità, della partecipazione. L'Associazione non segue pratiche concertative e non ammette l'utilizzo di distacchi e/o permessi concessi dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 10

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti associativi a quota fissa, modificabile solo dall'Assemblea Sovranazionale e/o dall'Assemblea Nazionale a maggioranza qualificata dei 2/3.

Art. 11

Il patrimonio dell'Associazione è gestito dall'Esecutivo Sovranazionale e/o

nazionale e dall'Esecutivo regionale.

Art. 12

Alla fine di ogni anno solare, gli Esecutivi a tutti i livelli, redigono bilanci economici consuntivi e preventivi, che verranno certificati da Revisori esterni all'Associazione e sottoposti all'approvazione delle rispettive Assemblee.

Art. 13

L'Assemblea Sovranazionale e/o l'Assemblea Nazionale deliberano in merito alle linee politiche guida dell'Associazione.

Art. 14

L'Associazione riconosce alle Assemblee regionali autonomia politica nel rispetto delle linee guida nazionali e sovranazionali.

Art. 15

I Responsabili eletti ai vari livelli curano i rapporti con l'esterno e assumono la funzione di rappresentanti legali dell'Associazione.

Art. 16

L'Assemblea sovranazionale e/o nazionale si riunisce almeno una volta all'anno: l'Assemblea regionale si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Art. 17

Le cariche all'interno dell'Associazione sono incompatibili con cariche in altre associazioni professionali, sindacali e partiti.

Art. 18

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Sovranazionale e/o Nazionale con votazione a maggioranza qualificata (2/3).

Art. 19

L'esclusione dall'Associazione avviene nel caso di gravi violazioni del

presente Statuto e/o del Regolamento di attuazione dello Statuto da parte del singolo iscritto. Le decisioni in merito vanno prese dalle Assemblee regionali a maggioranza qualificata dei 3/4 e ratificate dalla Assemblea Sovranazionale e/o Nazionale sempre a maggioranza qualificata dei 3/4. Gli effetti del provvedimento di esclusione decorrono dal momento della delibera finale dell'Assemblea Sovranazionale e/o Nazionale.

Art. 20

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione a maggioranza dei 4/5 dall'Assemblea Sovranazionale e/o Nazionale. In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto ad associazione analoga o con fini di pubblica utilità.

Art. 21

Per quanto non espressamente previsto del presente Statuto sono valide le vigenti norme di Legge.

Atto Costitutivo e Statuto registrati in Milano, l'11 giugno 2009